



CODICE CIVILE

Art. 319 c.c.

Cattiva condotta del figlio

Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	IX — Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
Capo	I — Dei diritti e doveri del figlio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-319-cattiva-condotta-del-figlio/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it